



2016.03.
22
13:05:22
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 22 MARZO 2016

n. 32



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 263

COMUNE DI BARLETTA (BT) - Rettifica cartografica del PRG per la Via dei Muratori. - Presa d'atto, in acquiescenza alle sentenze TAR n.1219/2015 e n.160/2016.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

Il Comune di Barletta, con propria nota prot.20234 del 14/04/15 ha rimesso la DCC n.32 del 03/04/15 avente ad oggetto *"Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri D2, E1 ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15."*

In uno, sono state trasmesse le copie delle tavole nn. D2, E1 e E2 del PRG, riportanti in frontespizio la seguente dicitura: *"Sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15. Rettifica errore materiale nel tracciato di Via dei Muratori - Via degli Artigiani. 31 marzo 2015"*.

In particolare, con la DCC n.32/2015, in riferimento al contenzioso amministrativo intrapreso contro il Comune di Barletta dalla Ditta *"ArpexAccessori di Musti Cataldo Snc"*, sfociato nei pronunciamenti del TAR Bari n.953/2014 e n.83/2015 (favorevoli alla ricorrente), è stato determinato testualmente quanto segue:

(...) Di dare esecuzione ed ottemperare alle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15 procedendo alla rettifica cartografica delle tavole del PRG vigente numeri D2, E1 ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, operata dal Settore Piani e Programmi ed allegata al presente provvedimento. (...)"

Segnatamente, nei suddetti elaborati del PRG è stato introdotto -nelle planimetrie in scala 1:5000- il tracciato stradale in questione, precedentemente rappresentato nelle tavole del vigente PRG unicamente nella corografia in scala minore comprese nell'ambito della tavola denominata *"E1 - Attuazione del Piano Regolatore Generale. Territorio Urbano: Viabilità di PRG"*.

Inoltre, nella tabella *"Superfici aree tipizzate"*, riportata nella tavola *"E2"*, sono state modificate le superfici delle maglie delimitate dalla viabilità in questione, precisamente nei termini appresso indicati:

- maglia D2-06: tav. E2 vigente = sup. non indicata; tav. E2 rettificata = mq. 50.387;
- maglia D2-08a: tav. E2 vigente = mq.198.531; tav. E2 rettificata = mq.140.125.

Con nota prot.4740 del 16/06/15 (ritrasmessa con prot.5344 del 08/07/15) la Sezione Urbanistica riferente rappresentava agli uffici comunali (e, per conoscenza, alla Ditta interessata) quanto segue:

(...) Ciò premesso, occorre rilevare che le 'rettifiche' introdotte nell'ambito dei contenuti dei richiamati elaborati del PRG, ancorché motivate e determinate dall'Amm.ne Com.le a seguito degli esiti del contenzioso in precedenza citato, giuste sentenze TAR Bari n.953/2014 e n.83/2015, comportano integrazione/modifica delle previsioni urbanistiche dello stesso PRG oggi vigente.

Pertanto -a parere dello scrivente- dette 'rettifiche' richiedono, sotto l'aspetto amministrativo, l'assolvimento degli adempimenti procedurali a norma dell'art.16 della LR n.56/1980 e le pubblicazioni con deposito degli atti (commi 4-5-6), ed inoltre, ove occorrenti nella fattispecie puntuale, previi idonei specifici accertamenti da parte degli uffici comunali, le correlate verifiche di compatibilità ambientale, sismica e paesaggistica.

I predetti adempimenti comunali sono preordinati rispetto ai provvedimenti da assumersi in sede regiona-

le, ex art.16 della LR n.56/1980.

Si resta conseguentemente in attesa di integrazioni, nei termini innanzi rappresentati, % di comunicazioni in merito."

Previo ricorso n.01039/2015 presentato dalla Ditta interessata, con sentenza n.1219/2015 il TAR Bari - Sezioni Unite ha annullato le citate note regionali, con le motivazioni appresso riportate:

(...) Rilevato che la Regione Puglia è stata parte dei giudizi conclusi con le sentenze di questo TAR n.953/2014 e n.83/2015, avverso le quali non è stato proposto appello;

Considerato che da tali decisioni passate in giudicato emerge in modo netto la natura di mera rettifica della correzione delle tavole grafiche del vigente PRG del Comune di Barletta richiesta da parte ricorrente;

Considerato, pertanto, che i provvedimenti impugnati appaiono elusivi del giudicato, oltre ad essere affetti da difetto di motivazione della ritenuta opzione per gli adempimenti procedurali di cui all'art.16 LR n.56/1980 ed evidente travisamento dei fatti; (...)".

Con nota del 03/09/15, la Ditta interessata notificava la suddetta sentenza TAR n.1219/2015, significando quanto segue:

(...) riconoscendo (il TAR), alla luce della sentenza TAR Bari n.83/2015, resa inter partes e passata in giudicato, che nel caso di specie si tratta di mera rettifica di errore materiale e non di modifica al PRG.

In altre parole, la previsione stradale in parola preesisteva e risale alla variante approvata con DGR n.564/2003.

Stando così le cose, si invitano:

A.i dirigenti regionali in indirizzo a procedere immediatamente e direttamente per l'approvazione da parte dei competenti organi regionali della rettifica già disposta dal consiglio comunale di Barletta con la delibera n.32/2015;

B.i dirigenti ed i funzionari comunali ad interrompere ed archiviare la procedura di variante ex art.16 leg. reg. n.56/1980, se avviata."

Con nota prot.8209 del 02/11/15 (indirizzata agli uffici comunali e, per conoscenza, alla Ditta interessata), la Sezione Urbanistica referente si esprimeva in merito, nei termini appresso riportati:

(...) allo stato deve pertanto necessariamente prendersi atto delle statuizioni emanate dal TAR Bari, in ultimo con la sentenza n.01219/2015, circa 'la natura di mera rettifica della correzione delle tavole grafiche del vigente PRG del Comune di Barletta richiesta da parte ricorrente', che pertanto non richiede l'assolvimento degli adempimenti procedurali di cui all'art.16 della LR n.56/1980.

Ciò stante, esclusa la necessità di provvedimenti regionali di approvazione ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, in quanto ritenuti dal TAR non dovuti nella fattispecie puntuale, le determinazioni assunte in sede comunale con la DCC n.32/2015 in oggetto non abbisognano pertanto di alcuna ulteriore valutazione adempimenti e provvedimenti amministrativi nella sede regionale.

Restano a carico del Comune gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.39 del D.Lgs. n.33/2013."

Con nota del 11/02/16, il legale della Ditta interessata ha notificato la sentenza favorevole del TAR Bari - Sezione Terza n.160/2016, emessa a seguito dell'ulteriore ricorso n.1536/2015, ed ha sollecitato il conseguenziale provvedimento della Giunta Regionale.

Nello specifico, il TAR ha annullato la citata nota SUR prot.8209/2015 -nonostante la resistenza regionale in giudizio- con le seguenti motivazioni.

(...) Considerato che il piano regolatore è un atto complesso imputabile al Comune e alla Regione nell'ambito delle rispettive competenze;

Ritenuto che la rettifica di un errore di redazione delle tavole del PRG, nella parte in cui non sono conformi alle corrispondenti prescrizioni normative, non implica una modifica dell'assetto del territorio comunale, e dunque, non richiede l'avvio del procedimento ordinario di variante descritto dall'art. 16 l.r. 56/1980 e dei connessi sub procedimenti, come stabilito da questo TAR con sentenza 1219 del 3.9.2015;

Ritenuto, peraltro, che il caso in esame trova la sua disciplina nei principi generali desumibili dalla normativa che presiede alla formazione e modificazione dell'atto complesso che contempla, comunque, una valutazione da parte della Regione;

Ritenuto che non è di ostacolo a tale ricostruzione l'art. 12 della l.r. Puglia n. 20/2001 come sostenuto dalla Regione, in quanto tale disposizione, esclude l'atto di approvazione regionale in particolari ipotesi ivi elencate, ma non esclude che si proceda quantomeno a presa d'atto da parte della Regione;

Ritenuto, pertanto, che la rettifica di un errore materiale degli elaborati del PRG da parte del Comune, richieda - in base ai principi generali inerenti la disciplina dell'atto complesso- comunque, una presa d'atto della Regione, affinché il PRG risultante dalla rettifica possa dirsi imputabile, come quello recante l'errore materiale, sia al Comune sia alla Regione e a questo validamente sostituirsi, laddove, al contrario, se i due atti fossero riconducibili a diversi centri di imputazione -il PRG originario al Comune e alla Regione, quello rettificato solo al Comune- se ne dovrebbe ammettere la coesistenza, in aperto contrasto con la finalità della rettifica di ritirare dal contesto giuridico un atto affetto da errori;

Ritenuto, pertanto, necessario che il procedimento di rettifica avviato dal Comune si concluda con un atto espresso della Giunta regionale;

Ritenuto, infine, che la natura interpretativa della questione trattata giustifichi la compensazione delle spese inter partes; (...)"

Ciò stante, per la "rettifica" determinata dal Comune di Barletta con la DCC n.32/2015, il Giudice Amministrativo ha infine ritenuto:

- non necessario un procedimento ordinario di variante ex art.16 della LR n.56/1980 e dei connessi sub procedimenti;
- necessario un atto conclusivo espresso della Giunta Regionale, di "presa d'atto".

Tutto ciò premesso, attese le sopra riportate statuizioni del TAR, si propone alla Giunta di prendere atto, in termini di mera acquiescenza alle sentenze del TAR Bari n.1219/2015 e n.160/2016, della DCC n.32 del 03/04/15 del Comune di Barletta, avente ad oggetto "Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri D2, E1 ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale nelle premesse riportata.
- **DI PRENDERE ATTO**, conseguentemente, in termini di mera acquiescenza alle sentenze del TAR Bari n.1219/2015 e n.160/2016, della DCC n.32 del 03/04/15 del Comune di Barletta, avente ad oggetto *"Rettifica cartografica delle tavole del PRG numeri 02, El ed E2 relativamente alla previsione urbanistica di Via dei Muratori - Via degli Artigiani, a seguito delle sentenze del TAR Puglia - Sez. III n.953 del 18/07/14 e n.83 del 15/01/15."*
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Barletta, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano